

# ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "ALTA CARNIA"

tra i Comuni di Arta Terme, Ligosullo, Paularo, Zuglio

## CONVENZIONE QUADRO

### Testo integrato

L'anno duemilasette il giorno dodici del mese di marzo (12.03.2007) presso la sede del Comune di Arta Terme, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra i signori:

- Giovanni Battista SOMMA, nato a Arta Terme il 22/06/1948 il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Arta Terme (CF: SMM GNN 48H22 A447W) in nome, per conto e nell'interesse del quale dichiara di agire;
- Armando BULLIANI, nato a Ligosullo il 28/12/1949 il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Ligosullo (CF: BLL RND 49T28 E586S) in nome, per conto e nell'interesse del quale dichiara di agire;
- Maurizio VUERLI, nato a Paularo il 13.09.1956 il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Paularo (CF: VRL MRZ 56P13 G381X) in nome, per conto e nell'interesse del quale dichiara di agire;
- Stelio DORISSA, nato a Tolmezzo il 30.07.1954 il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Zuglio (C.F: DRS STL 54L30 L195H) in nome, per conto e nell'interesse del quale dichiara di agire;

### PREMESSO CHE

- l'art. 20 della L.R. 1/2006 stabilisce che gli enti locali possono esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato in ambiti territoriali adeguati sotto il profilo demografico, ambientale e socio economico mediante diverse forme di collaborazione tra cui le associazioni intercomunali;
- l'articolo 22 della L.R. 1/2006 disciplina detta forma associativa precisandone le peculiarità, le tipologie degli organismi, le modalità ed i contenuti delle convenzioni quadro, strumento giuridico mediante il quale vengono costituite le associazioni intercomunali;
- i comuni di Arta Terme, Ligosullo, Paularo e Zuglio hanno espresso la volontà di gestire in forma associata una pluralità di servizi e funzioni, costituendo quindi una associazione intercomunale ed approvando lo schema della presente convenzione quadro con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, esecutive ai sensi di legge:  
COMUNE DI ARTA TERME:                   deliberazione consiliare n. 13 del 09/02/2007  
COMUNE DI LIGOSULLO:                 deliberazione consiliare n. 06 del 23/02/2007  
COMUNE DI PAULARO :                 deliberazione consiliare n. 13 del 02/03/2007  
COMUNE DI ZUGLIO:                     deliberazione consiliare n. 13 del 27/02/2007

- l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative inerenti le funzioni ed i servizi individuati può produrre un effettivo miglioramento dei servizi erogati ed una ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali dei quattro Comuni.

- l'obiettivo che gli enti si propongono è quello:

- della razionalizzazione dei servizi associati, al fine di accrescere quantità e qualità dei servizi e delle funzioni gestite in forma associata in relazione ad esigenze di efficienza ed efficacia, oltre che di economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica,
  - di incrementare il grado di specializzazione e di professionalità del personale,
  - di produzione di servizi aggiuntivi altrimenti non attivabili,
  - di ottimizzazione delle risorse produttive,

- di valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio, in armonia con i principi sanciti dalla legge di riforma del sistema regione autonomie locali;

Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

#### Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'Associazione denominata "**ALTA CARNIA**" tra i Comuni di Arta Terme, Ligosullo, Paularo e Zuglio ai sensi dell'art. 22 della L.R. 1/2006 finalizzata alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi.

#### Art. 2 Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione quadro disciplina le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione Intercomunale dei Comuni di Arta Terme, Ligosullo, Paularo e Zuglio, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. n. 1 del 11.01.2006.
2. L'adesione di altri comuni è subordinata all'unanime volontà dei comuni fondatori. Non potranno aderire comuni, anche se limitrofi, non inclusi nel territorio della Comunità Montana della Carnia.
3. L'adesione successiva di altri comuni comporta la modifica della presente convenzione quadro e di ogni altro atto assunto dagli organi dell'Associazione nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova dimensione della stessa.
4. Nessun Comune aderente all'Associazione può appartenere allo stesso tempo ad altra associazione intercomunale, mentre potrà esercitare in proprio o tramite altre forme associative o di collaborazione sia parte delle funzioni e dei servizi indicati al successivo articolo 3 che altri servizi ivi non ricompresi.

#### Articolo 3 Finalità dell'associazione

1. L'Associazione si costituisce per l'esercizio in forma associata di una pluralità di funzioni o servizi propri dei Comuni aderenti.
2. In particolare l'Associazione si costituisce per lo svolgimento in forma associata dei seguenti servizi e funzioni:
  - a) *gestione del personale;*
  - b) *gestione economica e finanziaria e controllo di gestione;*
  - c) *gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;*
  - d) *gestione unificata dell'ufficio lavori pubblici;*
  - e) *gestione unificata dell'ufficio contratti, appalti di forniture di beni e servizi, acquisti;*
  - f) *gestione unificata servizio statistico e informativo e servizi di e-government-processi di innovazione amministrativa;*
  - g) *gestione unificata del servizio tecnico;*
  - h) *urbanistica e gestione del territorio;*

- i) *funzioni di polizia municipale;*
  - l) *funzioni culturali e ricreative;*
  - m) *funzioni attinenti lo sviluppo economico (commercio, turismo e attività produttive);*
  - n) *funzioni di istruzione pubblica;*
  - o) *attività istituzionali.*
3. Altre funzioni o servizi potranno essere successivamente individuati previa verifica attraverso un'analisi di fattibilità tecnico economico che ne evidenzii le ricadute positive in termini di efficienza, efficacia ed economicità.
4. La gestione associata di ulteriori servizi e funzioni dovrà essere proposta ai singoli Comuni dalla Conferenza dei sindaci e assunta con delibera dei Consigli Comunali approvata a maggioranza assoluta. Tale allargamento sarà formalizzato attraverso la stipulazione di apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione quadro.
5. Le funzioni ed i servizi sono svolti in forma associata mediante la stipulazione di apposite convenzioni di cui al successivo art. 5.
6. L'obiettivo che si intende perseguire è il miglioramento della qualità dei servizi erogati e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali per:
- a) portare a sistema l'insieme delle risorse economiche, sociali, ambientali e culturali presenti nei Comuni costituenti l'Associazione, al fine della loro piena valorizzazione;
  - b) promuovere, attraverso i metodi della programmazione con i livelli istituzionali sovra comunali e della concertazione tra le parti sociali, uno sviluppo economico equilibrato e sostenibile dal punto di vista ambientale dell'area territoriale dei Comuni aderenti;
  - c) valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio;
  - d) qualificare e ammodernare i servizi offerti dalle singole amministrazioni comunali, attraverso innovative ed adeguate politiche di formazione, aggiornamento continuo e responsabilizzazione del personale;
  - e) assicurare l'economicità dei servizi associati attraverso una gestione integrata efficace ed efficiente degli stessi;
  - f) armonizzare e integrare l'esercizio delle funzioni e dei servizi associati, garantendo parità di accesso a tutti i cittadini residenti nei Comuni costituenti l'Associazione;
  - g) assicurare la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure concernenti i servizi svolti in forma associata;
  - h) favorire l'attivazione di strumenti evoluti a supporto della gestione associata e della fruibilità degli utenti.

#### Art. 4

##### Armonizzazione dei regolamenti comunali

1. Nello svolgimento delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata rimangono in vigore, se ed in quanto applicabili, i regolamenti dei singoli enti, sino all'adozione di nuove ed uniformi disposizioni regolamentari afferenti i servizi gestiti.
2. I competenti organi comunali provvedono progressivamente all'adeguamento dei singoli regolamenti sulla base delle proposte formulate dalla Conferenza dei Sindaci la quale delibera sugli schemi previamente redatti dall'ufficio comune.

3. L'adeguamento di cui al comma precedente viene effettuato sulla base delle seguenti linee guida: semplificazione, omogeneizzazione, funzionalità, interservizio, comprensibilità.

#### Art. 5

##### Modalità di esercizio delle funzioni e dei Servizi – Convenzioni attuative

1. La gestione associata delle funzioni e dei servizi è disciplinata dalle singole convenzioni attuative tra Comuni dell'ambito territoriale, che devono stabilire e precisare:
  - a) l'indicazione dettagliata della funzione/servizio oggetto di gestione associata;
  - b) la durata e la modalità di recesso;
  - c) le modalità organizzative di gestione con previsione della costituzione di un ufficio comune, individuazione della sede, dei beni, delle strutture e del personale messi a disposizione;
  - d) le competenze con rilevanza esterna ed interna dell'ufficio comune;
  - e) i requisiti che deve possedere il responsabile dell'ufficio comune e le modalità della sua individuazione;
  - f) i rapporti finanziari tra gli enti ed i reciproci obblighi e garanzie;
  - g) le ulteriori forme di consultazione tra gli enti.
2. Le convenzioni attuative sono in ogni caso integrate dalle norme contenute nella presente Convenzione quadro e non possono contenere disposizioni in contrasto con esse.
3. Le convenzioni attuative potranno esser stipulate da tutti o parte dei comuni componenti l'associazione intercomunale e ciascun comune potrà recedere dall'esercizio di un singolo servizio convenzionato senza che ciò comporti automaticamente il recesso dalla associazione intercomunale.
4. Le convenzioni attuative dovranno essere stipulate entro 180 giorni dalla stipula della convenzione quadro, mentre per i servizi aggiunti successivamente il termine è ridotto a giorni 60 dalla data di stipula dell'atto integrativo alla convenzione quadro.
5. La mancata stipula della convenzione attuativa comporta la modifica della presente convenzione quadro secondo quanto disposto dall'art. 20.

#### Art. 6

##### Sede e Comune Capofila

1. L'associazione ha sede presso il comune capofila.
2. Il Comune capofila, che tiene i rapporti amministrativi e funzionali tra i Comuni aderenti all'associazione ed i rapporti istituzionali con la Regione Friuli Venezia Giulia, la Comunità Montana della Carnia o altri soggetti, è il Comune di Paularo.
3. L'Associazione può dotarsi di un proprio simbolo il cui uso è disciplinato da apposito atto della Conferenza dei Sindaci. E' autorizzata ogni forma di registrazione, per l'uso esclusivo, prevista dalla normativa di settore, in particolare quella sulla stampa e sul c.d. "dominio".

#### Art. 7

##### Durata, adesioni, scioglimento e recesso

1. L'Associazione decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione quadro, con durata a tempo indeterminato.
2. Altri Comuni, qualora ricorrano i presupposti di legge, possono entrare a far parte dell'Associazione, previa adozione di apposita deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta da parte di tutti i Comuni facenti parte dell'Associazione medesima.
3. Il recesso di un Comune non può essere fatto valere prima di sei anni dalla costituzione dell'Associazione, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo.
4. Il recesso dall'Associazione di un Comune non determina lo scioglimento dell'Associazione che rimane in vita finché nella medesima permangano almeno due comuni. Le eventuali decurtazioni finanziarie operate dalla regione conseguenti al recesso verranno proporzionalmente addebitate all'amministrazione recedente.
5. Il recesso dall'Associazione di un Comune è deliberato dal proprio Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
6. Il recesso dall'Associazione comporta automaticamente la decadenza dalle singole convenzioni con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo, salvo diversa determinazione della Conferenza dei Sindaci adottata a maggioranza dei componenti.
7. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato da almeno 2/3, arrotondato all'unità superiore, dei Comuni partecipanti con atto assunto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati di ciascun Consiglio Comunale. L'atto di scioglimento è sottoscritto da tutti i Sindaci e contiene la disciplina delle fasi di scioglimento e dei connessi adempimenti.
8. Lo scioglimento dell'Associazione non comporta automaticamente la decadenza delle singole convenzioni, che potranno essere eventualmente disdettate secondo le modalità previste in ciascuna di esse.

#### Art. 8

##### Organismi di coordinamento

1. Sono organismi di coordinamento dell'Associazione Intercomunale la Conferenza dei Sindaci ed il Presidente.

#### Art. 9

##### Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti, i quali possono delegare, per iscritto e solo nei casi di assenza o impedimento, un Assessore.
2. La Conferenza dei Sindaci può essere convocata presso ciascuna sede dei Comuni associati, è validamente riunita quando siano presenti almeno la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
3. La Conferenza si esprime mediante decisioni costituenti atti di indirizzo politico e provvede a:
  - a) nominare il Presidente della Associazione intercomunale;
  - b) valutare lo stato di attuazione delle norme contenute nella presente convenzione quadro, nonché la loro adeguatezza in rapporto alla evoluzione delle esigenze dell'Associazione e della sua comunità, e alla dinamica del

quadro normativo di riferimento ed approvare le eventuali proposte di modifica;

- c) proporre ulteriori servizi e funzioni amministrative da svolgere in forma associata rispetto a quelli individuati al precedente art. 3;
- d) esaminare le proposte di riorganizzazione dei servizi e delle funzioni in forma associata presentate dai singoli enti ed approvare le relative proposte di convenzione da sottoporre ai rispettivi Consigli Comunali per l'approvazione finale;
- e) designare, se del caso, per ciascun servizio o funzione o per gruppi omogenei di servizi o funzioni, un Sindaco referente, che riferirà alla Conferenza stessa circa il corretto funzionamento della gestione associata;
- f) effettuare controlli periodici sull'andamento della gestione associata, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità;
- g) approvare i prospetti economico-finanziari dei servizi gestiti in forma associata, presentati dai responsabili di ciascun ufficio comune, ed il prospetto economico-finanziario per le attività generali per il funzionamento dell'Associazione e loro variazioni;
- h) approvare il documento finanziario preventivo ed il rendiconto dell'Associazione.

4. La Conferenza esamina ogni questione ritenuta d'interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività dei singoli Enti.
5. Possono essere invitati ai lavori della Conferenza dei Sindaci gli Assessori, i Segretari Comunali, i Direttori Generali, i Dirigenti ed i Funzionari dei Comuni, nonché i Responsabili dei Servizi e i rappresentanti dei soggetti istituzionali di volta in volta interessati.
6. La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Presidente. La convocazione della Conferenza dei Sindaci viene effettuata anche mediante via informatica dal Presidente, e contiene l'ordine del giorno della seduta, il giorno, l'ora e il luogo della riunione. La prima riunione successiva alla costituzione dell'Associazione è convocata dal Sindaco del Comune Capofila.
7. Le deliberazioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate da un incaricato del comune capofila e trasmesse ai Comuni associati per l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.

#### Art. 10

##### Presidente dell'Associazione Intercomunale

1. Il Presidente dell'Associazione Intercomunale è eletto dalla Conferenza dei Sindaci nel suo seno con voto favorevole pari ai 2/3, arrotondato all'unità superiore, dei componenti l'Associazione.
2. In tutti i casi di assenza o impedimento del Presidente esso è sostituito dal Sindaco più anziano d'età.
3. Il mandato del Presidente è di un anno, trascorso il quale, viene eletto, con il criterio della rotazione, un nuovo Presidente.
4. Il mandato del Presidente può essere rinnovato, con le stesse modalità e quorum di maggioranza di cui al comma precedente. Qualora il Presidente cessi dalla carica di Sindaco il vicario convoca la Conferenza dei Sindaci entro 45 giorni per la nomina del nuovo Presidente.

5. Il Presidente convoca e presiede la Conferenza dei Sindaci e ne fissa il relativo ordine del giorno.
6. La carica di Presidente è riservata ai Sindaci e non è delegabile.

Art. 11  
Coordinamento operativo

1. Il Segretario Comunale del Comune capofila, o un dipendente di uno dei Comuni dell'Associazione, assicura il raccordo ed il coordinamento dell'attività dell'Associazione e dei singoli servizi associati, con particolare riferimento alla attuazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti.
2. La responsabilità gestionale è attribuita ai singoli Responsabili dei Servizi Associati come previsto dalle convenzioni attuative, i quali in conferenza di servizio, adotteranno le misure necessarie per realizzare un'adeguata ed efficace interconnessione tra tutte le strutture comunali di volta in volta interessate alla gestione associata dei servizi, attueranno gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti, elaboreranno le proposte di fattibilità per la gestione associata delle funzioni e dei servizi, verificando l'andamento della gestione associata e informando la Conferenza dei Sindaci o il Presidente.
3. La Conferenza dei responsabili, presieduta dal Segretario Comunale del comune capofila, o suo delegato, in particolare:
  - a) svolge attività di impulso, coordinamento e verifica nei confronti degli uffici comuni dei singoli servizi e funzioni associate;
  - b) predispose il prospetto economico-finanziario relativo alle attività generali per il funzionamento dell'Associazione e gestisce le relative risorse, sulla base degli indirizzi della Conferenza dei Sindaci;
  - c) elabora il documento finanziario preventivo dell'Associazione, desunto dall'insieme dei prospetti economico-finanziari dei servizi associati predisposti dagli uffici comuni e dal prospetto economico-finanziario per le attività generali per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci;
  - d) redige il rendiconto dell'Associazione e la relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, ai sensi dell'art. 18.

Art. 12  
Consultazioni

1. Qualora l'Associazione Intercomunale intenda adottare indirizzi generali su temi di particolare rilevanza sociale in materia di pianificazione del territorio o su temi di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia.
2. La Conferenza dei Sindaci può, qualora lo ritenga opportuno, promuovere il confronto e consultare singolarmente i Comuni componenti, la Regione, l'Amministrazione Provinciale, la Comunità Montana, enti e aziende pubbliche di interesse locale, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.

Art. 13  
Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'Associazione Intercomunale, per lo svolgimento delle attività generali proprie, si avvale degli uffici, delle strutture e del personale dipendente del Comune capofila.

2. Lo specifico modello di organizzazione degli uffici e del personale dei servizi gestiti in forma associata, è regolata dalle singole convenzioni attuative e, fermo restando che gli uffici saranno comuni come previsto dall'art. 22 della L.R. 1/2006, i criteri ai quali deve ispirarsi l'assetto organizzativo sono l'autonomia, la qualità, la funzionalità, l'economicità di gestione, la semplificazione, la professionalità del servizio, nonché l'integrazione del personale e la realizzazione di modelli innovativi nella gestione del personale.
3. Le convenzioni per la gestione associata di funzioni e servizi disciplinano il rapporto funzionale del personale incaricato dagli enti associati per la realizzazione degli obiettivi delle singole convenzioni.
4. La convenzione può prevedere l'utilizzo di soggetti esterni appositamente incaricati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
5. La convenzione disciplina inoltre il sistema delle relazioni sindacali.
6. Il rapporto organico (contratto di lavoro), che rimane in essere con l'ente di appartenenza, trova la sua disciplina nella legge, nei contratti collettivi di lavoro e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza; il rapporto funzionale è disciplinato secondo le disposizioni delle specifiche convenzioni.

#### Art. 14

##### Previsioni contabili e programmatiche

1. In corrispondenza con l'elaborazione dei bilanci preventivi dei comuni e comunque entro il 15 ottobre di ogni anno la Conferenza dei Sindaci approva i prospetti economico-finanziari dei singoli servizi gestiti in forma associata ed il prospetto economico-finanziario relativo alle attività generali per il funzionamento dell'Associazione.
2. I prospetti economico-finanziari, dopo l'approvazione, sono trasmessi ai Comuni associati al fine di consentire il loro inserimento nei rispettivi bilanci, ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 15.
3. La Conferenza dei Sindaci approva entro il 30 aprile il documento finanziario preventivo desunto dai prospetti di cui al comma 1.

#### Art. 15

##### Fonti finanziarie

1. Le risorse necessarie a sostenere l'attività generale per il funzionamento dell'Associazione e la gestione dei servizi associati derivano dai trasferimenti ottenuti dalla Regione e da altri enti e da risorse proprie dei Comuni associati.
2. Ogni Comune facente parte dell'Associazione Intercomunale iscrive nel proprio bilancio, in apposite voci di bilancio, le somme relative:
  - a) alle spese ed alle entrate che si riferiscono alle funzioni e servizi svolti in forma associata;
  - b) alle spese ed alle entrate che si riferiscono alle attività generali per il funzionamento dell'Associazione, così come risultanti dai rispettivi prospetti economico-finanziari di cui all'art. 14.

3. Per ogni servizio o funzione gestito in forma associata il Comune, individuato come sede dell'ufficio comune, ai sensi della relativa convenzione attuativa, inserisce nel proprio bilancio le previsioni di spesa e di entrata desunte dal relativo prospetto economico-finanziario, e redige un rendiconto finale.
4. Il Comune capofila sede dell'Associazione, iscrive nel proprio bilancio le assegnazioni regionali o di altri enti, nonché le risorse messe a disposizione dai comuni aderenti, per le attività generali per il funzionamento dell'Associazione in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre

#### Art. 16

##### Gestione contabile

1. Ai fini del controllo economico della gestione, nonché per le esigenze di rendicontazione ai Comuni associati, i Comuni sede dell'ufficio comune per la gestione delle singole convenzioni ed il Comune capofila, per la gestione delle attività generali per il funzionamento dell'Associazione, si possono dotare di un adeguato sistema che consenta di rilevare i costi di competenza dell'esercizio, per centri di costo corrispondenti ai singoli servizi convenzionati ed alle attività generali per il funzionamento dell'Associazione.

#### Art. 17

##### Verifica e controllo

1. In concomitanza con le scadenze previste per le verifiche ed i controlli sulla gestione finanziaria ed economica dei comuni, gli uffici comuni, qualora ne ravvisino la necessità, presentano alla Conferenza dei Sindaci la richiesta di modifiche da apportare ai prospetti economico-finanziari predisposti in sede di previsione.
2. Le eventuali modifiche ai prospetti economico-finanziari, qualora accolte, vengono trasmesse dal Presidente dell'Associazione ai Comuni associati per le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci.

#### Art. 18

##### Rendiconto

1. Il rendiconto annuale dell'Associazione è costituito da un documento finanziario riepilogativo desunto dai risultati della gestione annuale dei singoli servizi e dello svolgimento delle attività generali per il funzionamento dell'Associazione.
2. Il rendiconto di ogni esercizio è approvato dalla Conferenza dei Sindaci unitamente alla relazione illustrativa sulle risorse impiegate e sui risultati conseguiti.
3. Il rendiconto è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

#### Art. 19

##### Riparto delle spese e delle entrate

1. Tutte le spese sostenute per le attività generali per il funzionamento sono ripartite fra tutti i Comuni facenti parte dell'Associazione, in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Le spese inerenti la gestione delle singole convenzioni dei servizi e delle funzioni associate sono ripartite secondo le modalità specificate nelle convenzioni stesse.

3. *Le assegnazioni ricevute dalla Regione o da altri enti sono introitate dal Comune capofila in una risorsa separata e ripartite secondo modalità specificate nelle singole convenzioni attuative.*

#### Art. 20

##### Modificazioni o abrogazioni della presente convenzione quadro

1. Le proposte di modificazioni della presente convenzione quadro sono deliberate dalla Conferenza dei Sindaci a maggioranza assoluta e sono sottoposte ai Consigli dei Comuni facenti parte dell'Associazione, i quali deliberano, a maggioranza assoluta, entro i successivi sessanta giorni.
2. Con periodicità almeno biennale la Conferenza dei Sindaci, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme nonché la loro adeguatezza in rapporto alla evoluzione delle esigenze dell'Associazione e della sua comunità, e alla dinamica del quadro normativo di riferimento.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Convenzione quadro si rinvia alla normativa vigente.

#### Art. 21

##### Accesso agli atti

1. L'Associazione garantisce l'accesso alle informazioni riguardanti le attività di propria competenza. A tale scopo, agli atti della Conferenza dei Sindaci si applicano le disposizioni contenute nel regolamento sull'accesso del comune sede dell'Associazione.

#### Art. 22

##### Disposizioni fiscali

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella allegata "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642.